



N. 526

SENT. 2014

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale civile e penale di Verona

Sezione 3^o civile

Il G.O.T. Carlo Favaro

N. 3281 2013 R.G.

N. 1754 CRON.

N. — REP.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

OGGETTO: 180001

nella causa civile promossa con atto di citazione notificato il 24.04.2010
cron. avv. tezza

DA

[REDACTED] residente **[REDACTED]**
[REDACTED] ed elettivamente domiciliato in Verona v. Pomposa, 20 presso lo
studio dell'avv. ML Trezza che lo rappresenta e difende come da mandato a
margine dell'atto di citazione

ATTORE

CONTRO

COMUNE DI [REDACTED] (00265460238) in persona del sindaco **[REDACTED]**
[REDACTED] con sede in o.za Massalongo, 1 ed elettivamente domiciliato in
Verona v. del Fante, 5 presso lo studio dell'avv. C. Carli che lo rappresenta
e difende per mandato a margine della memoria di costituzione

CONVENUTO

92



CONTRO

EQUITALIA NOMOS SPA (05165540013) in persona del legale rappresentante con sede in Torino v Arcivescovado, 8 ed elettivamente domiciliata in Verona St. Porta Palio, 6 presso lo studio dell'avv. M. Clementi e G. Parente che la rappresentano e difendono per mandato a margine della memoria di costituzione

CONVENUTA

* * *

FATTO E DIRITTO

Trattasi di cartella esattoriale 122 2010 00022571 Equitalia Nomos Spa per € 38.080,97 a ruolo 2010 2109 del Comune di Tregnago esecutivo il 02.12.2009 per la retta della casa di riposo Fraternitas di Colognola ai Colli ora Fondazione Monsignor Alessandro Marangoni.

Il 13.07.2001 il Comune di Tregnago disponeva il ricovero dell'attore presso la casa di riposo Fraternitas di Colognola ai Colli; l'attore disponeva di una pensione mensile di € 580,00 ca e di un assegno di € 480,00 ca per l'invalidità accertata, somme interamente versate alla casa di riposo; intale contesto l'ente chiede il ristoro delle somme pagate per la integrazione della retta di degenza.

L'opponente chiede di pronunciare la nullità dell'atto impositivo difettando integralmente il diritto dell'ente alla percezione delle somme richieste.

Il Comune di Tregnago riferisce che con delibera 90\2001 provvedeva al ricovero dell'attore per il periodo di un mese disponendo il recupero della somma dall'Inps e dai familiari; con delibera 152\2001 il periodo veniva prolungato al 30.11.2001; con delibera 147\2002 assumeva a titolo di

9



anticipazione le rette pregresse e future, dando incarico ad un legale esterno per il recupero delle somme; con delibera 195\2002 assegnava all'attore la somma mensile di € 50,00 sulla propria pensione; produce una asserita ricognizione di debito dell'attore con data 07.04.2009 (doc. 9).

Equitalia Nomos Spa eccepisce la tardività dell'opposizione atteso che la citazione (24.04.2010) non rispetta il termine di giorni venti dalla notificazione (25.03.2010); eccepisce inoltre il difetto di legittimazione passiva in quanto mero agente della riscossione.

Con provvedimento 22.06.2010 il Giudice confermava il provvedimento di sospensione 26.04.2010; all'esito del deposito delle memorie ex art. 183,6 il Giudice ritenuta la causa matura per la decisione rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni alla udienza del 13.07.2011; in esito a rassegna del fascicolo proveniente dalla sezione distaccata di Soave (RG 21.104\2010) le conclusioni veniva rassegnate il 25.10.2013; la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione di termini di rito per il deposito di memorie conclusionali e repliche.

L'eccezione relativa alla tardività della opposizione risulta superata atteso che l'attore contesta l'inesistenza del diritto e non la regolarità formale del titolo esecutivo; quanto alla carenza di legittimazione passiva da parte dell'agente della riscossione non paiono sussistere dubbi sulla sua qualità di litisconsorte necessario in uno all'ente.

Nel merito oggetto della pretesa restitutoria da parte del Comune è il differenziale versato dall'ente alla casa di riposo per la degenza dell'attore dal luglio del 2001.

4



L'attore risulta invalido al 100% come da scheda Svama in atti; per tale motivo, in difetto di quadro parentale, l'ente disponeva in via d'urgenza e successivamente confermava il ricovero presso la casa di riposo Fraternitas. L'articolato quadro normativo è coerentemente richiamato dall'attore: Dlvo 502\1992 (Riordino della disciplina in materia sanitaria) all'art. 3 septies (integrazione socio sanitaria); L. 289\2002 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato) all'art. 51 (livelli essenziali di assistenza); la L. 328\2000 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) all'art. 6 (funzioni dei comuni) e art. 25 (accertamento della condizione economica del richiedente); il Dlvo 109\1998 (definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate).

In tale contesto va evidenziato che: "Per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero, previamente informato, assume gli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica" (art. 6 L. 328\2000); la degenza in RSA rientra nei Livelli essenziali di Assistenza sanitaria; la ripartizione delle spese è a metà tra Servizio Sanitario e Comune, salva la partecipazione dell'utente prevista dalla disciplina regionale o comunale (DPCM 29.11.2001).

Va inoltre evidenziato che l'art. 24 lettera g della L. 328\2000 prevede "l'utilizzo di parte degli emolumenti come partecipazione alla spesa per l'assistenza fornita, ferma restando la conservazione di una quota, pari al 50 per cento del reddito minimo di inserimento di cui all'art. 23, a diretto beneficio dell'assistito".

9



E' incontestato che la casa di cura di anno in anno ha percepito ogni emolumento attoreo.

Stante il predetto quadro normativo va osservato ad esempio per l'anno 2009 che la quota dell'utente in base all'Isce avrebbe dovuto essere di € 5.089,20 (doc. 3 attoreo); la casa di cura ha invece introitato tutte le somme percepite dall'attore ovvero € 13.350,00; non solo ma l'ente chiede il ristoro del differenziale versato alla casa di cura pari ad € 4.853,91. Le medesime illazioni valgono per l'intero periodo azionato.

Nel caso di specie pertanto risulta del tutto evidente che l'attore nulla deve all'ente, potendosi rappresentare le maggiori somme introitate come non coerentemente allocate, piuttosto che ritenere il mancato recupero del differenziale da parte dell'ente foriero di un paventato danno erariale ...

La domanda va accolta; le spese seguono la soccombenza.

PQM

Il Giudice disattesa ogni altra domanda, eccezione e deduzione definitivamente pronunciando dichiara la nullità della cartella 122 2010 00022571 Equitalia Nomos Spa e di ogni altro atto presupposto o conseguente;

condanna i convenuti in solido tra loro al pagamento in favore dell'attore delle spese di lite liquidate in € 4.500,00 oltre ad Iva e Cpa.;

Verona, 11 febbraio 2014

Il GOT Carlo Favaro

Il Funzionario Giudiziario
Dr. Pasquale Marigliano

